

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N° 1715 DEL 16 DIC 2013

ALLEGATO E

Consorzio di Bonifica  
delle Marche

**S T A T U T O**

APPROVATO CON LA D.G.R. DELLE MARCHE  
N. 1715 DEL 16/12/2013

## INDICE

**C A P O I – DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Denominazione, Natura giuridica e Sede**

1. Il Consorzio di Bonifica delle Marche, istituito con deliberazione n..... del ..... della Giunta regionale ai sensi della legge regionale del 17 giugno 2013 n. 13, è retto dal presente statuto ed esercita le proprie funzioni nei comprensori a), b) c, d), e), ed f) come definiti dai commi 4 e 5 dell'art. 2 e dall'allegato A) della citata legge regionale.
2. Il Consorzio è ente pubblico economico a struttura associativa ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 13/13, dell'art. 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del codice civile ed ha sede in .....
3. Il Consorzio è un consorzio obbligatorio costituito da tutti i proprietari di beni immobili inclusi nei comprensori definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, e richiamato nel successivo articolo 3, per il beneficio che ricevono o possono ricevere dalle attività di manutenzione idraulico forestale di cui al dpr 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento delle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale) e si amministra per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati.
4. L'emblema del Consorzio è formato dalla veduta di un lago artificiale stilizzata sormontata da un arcobaleno.

**Art. 2****Finalità e Attribuzioni**

1. Il Consorzio concorre al conseguimento delle esigenze di difesa del suolo, di equilibrato sviluppo del territorio, di tutela e valorizzazione della produzione agricola, di provvista e razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, di salvaguardia delle risorse naturali, espletando le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti o delegati dalla legislazione statale o regionale.
2. Il Consorzio svolge la propria attività conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti deliberati dall'assemblea del Consorzio.
3. Il Consorzio redige la proposta del piano generale di bonifica in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia paesistico – ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile, compresi i piani di distretti idrografici e gli strumenti urbanistici comunali da trasmettere alla Giunta Regionale per la successiva adozione.
4. Il Consorzio in particolare:
  - a) predisporre il piano di classifica e determina i contributi consortili;

- b) approva il piano delle opere di bonifica di competenza privata e il piano degli interventi di miglioramento fondiario;
- c) approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, riservando particolare attenzione ai territori montani;
- d) esercita le funzioni dei Consorzi idraulici secondo quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del r.d 523/1904;
- e) esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui all'articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni compresa la manutenzione delle stesse opere e la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici;
- f) esegue, in caso di inerzia dei proprietari dei fondi e nel rispetto delle pertinenti normative statale, le opere di sistemazione degli scoli, la soppressione di ristagni o di raccolta di acque e la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico ove non sia costituito uno specifico Consorzio stradale ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico);
- g) provvede alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione o degli impianti funzionali o connessi ai sistemi irrigui, ivi compresi quelli funzionali anche alla produzione di energia elettrica prevedendo anche il possibile utilizzo plurimo degli impianti;
- h) può svolgere per conto dello Stato e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 13/13, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza;
- i) provvede alla realizzazione e alla gestione degli interventi e delle opere finanziate dall'Unione europea o da altri enti pubblici;
- l) fornisce i dati e le informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del d.lgs. 152/2006;
- m) fornisce i dati e collabora con la Regione nell'attività di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico, anche attraverso l'impiego delle necessarie risorse umane e strumentali, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e della legge 100/2012, sulla base di specifici accordi stipulati con le stesse modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 (Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza);
- n) fornisce i dati utili alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa europea e statale in materia ambientale;
- o) partecipa alle attività di programmazione e pianificazione regionali e provinciali volte ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, nonché il risanamento idrogeologico del territorio;
- p) collabora con la Regione alla determinazione del fabbisogno irriguo delle aree ricadenti nei comprensori;
- q) collabora con il dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- r) collabora con la regione per le attività di vigilanza del rispetto degli obblighi derivanti agli agricoltori dall'accesso ai contributi europei;

- s) può costituire o partecipare a società che abbiano per oggetto la produzione di energia elettrica e di calore da fonti alternative nonché di bonifica dei laghi di accumulo.
5. Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sul territorio, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi del diritto europeo, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'art. 15 del d.lgs 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e dell'art. 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008):
  6. La programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario sono improntate al rispetto delle disposizioni in materia paesistica e ambientale, di edilizia, di difesa del suolo e di protezione civile, nonché conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione ai vari livelli, compresi i piani di bonifica provinciali e gli strumenti urbanistici comunali;
  7. La programmazione, la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle opere di irrigazione devono essere finalizzati alla tutela qualitativa e quantitativa e al miglioramento della risorsa acqua. La gestione e l'utilizzo della risorsa idrica, basati sulla pianificazione degli usi, devono essere improntati all'adozione delle misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi e al controllo degli effettivi emungimenti, anche raccordandosi con le strutture regionali che svolgono attività di monitoraggio;
  8. Il consorzio esprime parere sui piani regolatori generali e relative varianti di cui alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), prima della loro adozione da parte dei Comuni il cui territorio è all'interno del perimetro di contribuenza. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il parere si intende favorevole;

### Art. 3

#### **Comprensorio consorziale**

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.
2. Nel territorio regionale sono individuati i seguenti comprensori:
  - a) Foglia, Metauro, Cesano;
  - b) Misa, Esino;
  - c) Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;
  - d) Tenna;
  - e) Aso;
  - f) Tronto
3. I Comuni facenti parte di ciascun comprensorio sono indicati nell'Allegato A alla legge regionale 13/13.

4. I comprensori costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica e irrigazione e possono ricomprendere uno o più bacini idrografici;
5. I comprensori di bonifica sono suddivisi in sub bacini idrografici individuati sulla base dei crinali di scolo delle acque piovane di norma di estensione non superiore a ha 1.500.

#### Art. 4

#### **Perimetro del Comprensorio**

1. Il perimetro del Consorzio di Bonifica delle Marche ha il seguente svolgimento.  
NORD il confine è delimitato dall'Emilia Romagna e dalla Repubblica di San Marino;  
EST il confine è delimitato dal Mare Adriatico;  
SUD il confine è delimitato dal Lazio e dall'Abruzzo;  
OVEST il confine è delimitato dalla Toscana e dall'Umbria

#### Art. 5

#### **Principi ispiratori dell'azione amministrativa**

1. Il Consorzio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione e della trasparenza delle procedure ed opera affinché gli adempimenti amministrativi ed il relativo onere a carico dei consorziati e dei terzi sia limitato all'essenziale.
2. Il Consorzio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà di azione con gli Enti territoriali e con gli altri soggetti che operano sul territorio del comprensorio.
3. Il Consorzio ispira la propria azione ai principi di efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza, favorendo la partecipazione dei propri consorziati e assicurando la diffusione, anche attraverso reti informatiche, dei principali documenti consortili. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, mira costantemente al miglioramento della qualità della propria azione, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica della medesima, nonché al contenimento dei costi gestionali. Per favorire tale scopo il Consorzio aderisce alle certificazioni di Qualità.

#### Art. 6

#### **Strumenti di partecipazione e collaborazione**

1. Il Consorzio può partecipare ad intese ed accordi di programma in relazione alle attività di sua competenza. Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo del comprensorio, il Consorzio può inoltre promuovere gli istituti della programmazione territoriale negoziata, ovvero partecipare a quelli promossi da altri Enti.

V  
G4

## C A P O II – ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO E NORME ELETTORALI

### Art. 7

#### **Organi Istituzionali del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio:
  - a) le assemblee dei comprensori
  - b) l'assemblea del Consorzio
  - c) il consiglio di amministrazione
  - d) il presidente
  - e) il revisore unico
2. Gli Organi consortili esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto.
3. La struttura organizzativa del Consorzio garantisce la separazione tra funzioni di indirizzo e gestione dell'ente: a tale scopo il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale del Consorzio, che cura e sovrintende alla gestione.

## **SEZIONE I**

### Art. 8

#### **Assemblea del comprensorio composizione - funzioni e diritto di voto**

1. L'assemblea del comprensorio è composta.
  - a) da sedici membri in rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli;
  - b) da due membri in rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale;
  - c) da dodici membri designati da apposita Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte dello stesso comprensorio;
  - d) da un membro designato dalle associazioni ambientaliste.
2. L'assemblea del comprensorio esprime parere in ordine:
  - a) la deliberazione delle proposte di modifica dello statuto;
  - b) l'approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, corredato della relazione sull'attività svolta;
  - c) l'approvazione della dotazione organica e del regolamento del personale;
  - d) l'approvazione dei piani e dei programmi triennali degli interventi e del relativo elenco annuale, nonché dei criteri della loro attuazione;
  - e) la determinazione del perimetro di contribuenza;
  - f) l'approvazione degli atti che comportano impegni di spesa pluriennali.
- Decorsi quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il parere si intende favorevole.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consorziale che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
4. Hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

5. Ogni consorziato ha diritto ad un voto per ogni partita catastale.
6. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla comunione medesima. Ove non venga nominato un diverso rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione.
7. Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti e i sottoposti all'amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale o da un suo delegato.
8. Per le società, gli enti, i soggetti collettivi e per le persone giuridiche in generale, pubbliche e private, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale o da un suo delegato.
9. Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo della delega ai sensi del precedente comma 8, nonché per i casi previsti ai commi 4 e 6, i relativi titoli sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto previsti all'art. 11.

#### Art.9 **Deleghe**

1. A ciascun avente diritto al voto potrà essere conferita da altro consorziato, appartenente alla stessa sezione elettorale, una sola delega che il delegato dovrà presentare al momento dell'esercizio di voto.
2. In caso di malattia certificata è altresì ammessa la delega ad un familiare, purchè maggiorenne e convivente. La delega deve essere depositata dal delegato al momento dell'esercizio del voto.
3. Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli organi di cui all'art. 7, nonché ai dipendenti del Consorzio

#### Art. 10 **Sistema elettivo**

1. I membri elettivi delle Assemblee del Comprensorio sono eletti tra gli aventi diritto.
2. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla legge regionale 13/13 art. 8 comma 1 lettera a) gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni elettorali di uguale carico contributivo nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore. Le sezioni risultano così composte:
  - appartengono alla prima sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un terzo della contribuzione totale del Consorzio (comprensorio di appartenenza)
  - appartengono alla seconda sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore terzo della contribuzione totale del Consorzio (comprensorio di appartenenza)
  - appartengono alla terza sezione i restanti consorziati (comprensorio di appartenenza)

3. A ciascuna sezione è assegnata la seguente rappresentanza nell'Assemblea del Comprensorio:
  - prima sezione 6 membri
  - seconda sezione 5 membri
  - terza sezione 5 membri
4. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla legge regionale 13/13 art. 8 comma 1 lettera b) gli aventi diritto al voto sono suddivisi in due sezioni elettorali. Ogni sezione elegge il proprio membro. Appartengono alla prima sezione gli aventi diritto al voto, considerati in numero intero, la cui sommatoria di carico contributivo, partendo dal valore più basso rappresenta il cinquanta per cento dell'area contributiva di appartenenza. Appartengono alla seconda sezione il restante cinquanta per cento degli aventi diritto al voto della rispettiva area contributiva di appartenenza.
5. Ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi dei commi precedenti. Pertanto, qualora il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si procede alla somma dei relativi contributi di bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è esercitato nella sezione elettorale individuata sulla base della predetta somma. Restano pertanto esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato per immobili di cui risulti contestatario con altri soggetti.
6. La contribuzione consortile cui si fa riferimento ai fini delle elezioni è quella risultante dall'applicazione del piano di classifica ai contribuenti secondo le risultanze dell'ultimo piano di riparto approvato alla data della deliberazione di convocazione del corpo elettorale.
7. Ai fini dell'elezione dei membri di cui all'art. 8, lettera c), della legge regionale 13/13 gli aventi diritto vengono suddivisi in due sezioni: appartengono alla prima sezione i Sindaci dei Comuni montani di cui alla legge 991 del 1952; appartengono alla seconda sezione i Sindaci dei Comuni collinari e di pianura. Risulta eletto il Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di preferenze ed a parità di preferenze il più giovane.
8. I membri delle associazioni ambientaliste sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su espressa richiesta del Presidente del Consorzio in sede di approvazione delle elezioni comprensoriali.

#### **Art. 11**

#### **Formazione, Approvazione e Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto**

1. L'assemblea del Consorzio in ottemperanza a quanto stabilito dal successivo art. 24 comma 2, lettera b) delibera sulla convocazione del corpo elettorale.
2. Il Consiglio di amministrazione fissa la data delle votazioni ed adotta l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto.
3. L'elenco provvisorio, redatto in un unico elenco formulato in ordine alfabetico e distinto per comprensori, dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:



- le generalità anagrafiche per le persone fisiche e la ragione sociale per le persone giuridiche;
  - il Comune di residenza per le persone fisiche e il Comune della sede legale per le persone giuridiche;
  - il Comune o i Comuni ove sono ubicati gli immobili soggetti a contribuenza e la partita consortile;
  - l'ammontare complessivo del contributo determinato ai sensi dell'art. 10 e la conseguente sezione elettorale di appartenenza;
  - l'indicazione del seggio presso il quale l'elettore può esercitare il diritto di voto.
4. La deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto stabilisce le modalità per la presentazione di reclami da parte degli interessati e le procedure per le eventuali rettifiche.
  5. La deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo è pubblicata per un periodo di trenta giorni consecutivi all'albo consortile. Durante lo stesso periodo l'atto amministrativo è inserito sul sito internet del Consorzio.
  6. Il Consiglio di amministrazione si pronuncia in merito a eventuali reclami ed approva definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto entro 15 giorni dalla scadenza dei reclami.

#### Art. 12

#### **Reclami in merito all'elenco degli aventi diritto al voto**

1. I reclami contro le risultanze dell'elenco predisposto ai sensi dell'articolo precedente devono essere diretti al Consiglio di amministrazione inviandoli, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, mediante raccomandata con a.r. alla sede del Consorzio o tramite posta elettronica certificata.
2. Il Consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, approva definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto. I pronunciamenti del Consiglio di amministrazione saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio unitamente all'elenco definitivo.

#### Art. 13

#### **Procedimento elettorale**

1. Formato l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto il presidente del consorzio indice le elezioni per la composizione dell'assemblea almeno dieci settimane prima della scadenza dell'assemblea del comprensorio. A tal fine fissa la scadenza per la presentazione delle liste per la elezione dei membri di cui all'art. 8, lettere a) e b), della legge regionale 13/13 non prima di tre settimane ed entro la quarta, indice nello stesso arco temporale l'assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte del comprensorio e richiede al Presidente della Giunta Regionale la nomina del membro delle associazioni ambientaliste.
2. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il Presidente del Consorzio provvede a pubblicare un annuncio nel sito internet del Consorzio. Nell'annuncio viene specificata in particolare l'ubicazione dei seggi elettorali.

**Art. 14**  
**Costituzione dei seggi elettorali**

7. Il Consiglio di amministrazione determina il numero e l'ubicazione dei seggi da istituire ai fini dello svolgimento delle votazioni. La distribuzione dei seggi nell'ambito dei comprensori deve essere tale da agevolare quanto più possibile l'esercizio del diritto di voto.
8. Ogni seggio è composto da un membro nominato dal consiglio di amministrazione.
9. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

**Art. 15**  
**Accesso alle informazioni e partecipazione dei consorziati al procedimento elettorale**

1. Il Consorzio favorisce la partecipazione dei consorziati al procedimento elettorale fornendo accesso alle informazioni e alla documentazione tramite il proprio sito Internet, nel quale rende disponibile, per la consultazione e l'estrazione, la normativa e la modulistica relativa alle elezioni.

**Art. 16**  
**Liste dei candidati**

1. Coloro che intendono partecipare alle elezioni dei membri dell'Assemblea del comprensorio di cui all'art. 8, lettere a) e b), della legge regionale 13/13 debbono presentare una lista sottoscritta da almeno cinquanta aventi diritto al voto per ognuna delle sezioni.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari ai membri assegnati alla sezione e debbono essere formate da candidati differenti per genere in modo che nessun genere sia rappresentato da più di due terzi. Il primo sottoscrittore della lista per ogni sezione elettorale assume la veste di presentatore di lista. Il presentatore di lista raccoglie le sottoscrizioni e le dichiara autentiche sotto la sua personale responsabilità. I candidati debbono sottoscrivere l'accettazione.

Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 13 del quarantesimo giorno anteriore alla data di svolgimento delle elezioni ad un funzionario all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta nella lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.

Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste, nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, entro

otto giorni dalla data di presentazione, al primo fra i firmatari presentatori della relativa lista.

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste queste vengono ammesse alle elezioni dal presidente del consorzio che altresì convoca entro sette giorni i rappresentanti delle liste al fine di verificare la possibilità della formazione di una lista unitaria da comporre tra le sezioni che hanno visto presentare più liste e formata da componenti già presenti nelle liste presentate.

3. Il procedimento elettorale prosegue soltanto per quelle sezioni che hanno visto presentare più liste e che non si siano composte in unica lista.

### Art. 17 **Schede di votazione**

1. Il Consorzio predispone schede di colore differente per ciascuna delle sezioni elettorali.
2. Le schede di votazione, debitamente firmate dall'Amministrazione del Consorzio, sono consegnate al membro del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, è tenuto a controllare, il numero complessivo delle schede relative a ciascuna sezione elettorale, facendone menzione nel verbale previsto al successivo art. 19.
3. L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno in corrispondenza della casella di una lista di candidati o con l'apposizione di un segno in corrispondenza della relativa casella ed esprime due preferenze rispettando l'alternanza di genere.

### Art. 18 **Operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.
2. Oltre al membro del seggio ed ai rappresentanti di lista di cui all'art. 14 sono ammessi nella sala delle votazioni, per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto, soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità.
3. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala sono ammessi a votare.
4. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto derivante da mero errore di trascrizione, il membro del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato su decisione del Consiglio di amministrazione esibita e consegnata all'interessato.
5. Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.

**Art. 19**  
**(Scrutinio)**

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto il membro del seggio procede allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto attestato dal numero di ricevute sottoscritte ai sensi del precedente art. 18 comma 5.
2. Delle operazioni di scrutinio, come delle altre significative operazioni che hanno riguardato il funzionamento del seggio, deve essere redatto apposito verbale da trasmettere immediatamente dopo la chiusura delle operazioni all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.

**Art. 20**  
**Validità ed efficacia delle votazioni**

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

**Art. 21**  
**Reclami Proclamazione dei risultati**

2. I risultati delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo consortile e all'albo pretorio dei Comuni inclusi nel territorio di ciascun comprensorio il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.
3. I ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali sono presentati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo consortile, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di elezioni regionali. La Giunta regionale delibera sui ricorsi entro sessanta giorni dalla presentazione. La Giunta regionale può altresì disporre d'ufficio l'eventuale annullamento delle elezioni.
4. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali sono inviati entro dieci giorni dalla data del loro svolgimento al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede alla proclamazione degli eletti. Copia dell'atto di proclamazione è trasmessa al Presidente del consorzio

**SEZIONE II Assemblea del Consorzio**

**Art. 22**  
**Composizione**

1. L'assemblea del Consorzio è composta da trentuno componenti, eletti tra i membri delle assemblee dei comprensori in base a quanto segue:
  - a) sei per ognuno dei comprensori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 13/13;

- b) quattro per ognuno dei comprensori di cui alle lettere d), e) e f) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 13/13;
2. Nei comprensori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 13/13, tre degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall'assemblea dei Sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale e artigianale.
  3. Nei comprensori di cui alle lettere d), e) e f) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 13/13, due degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, uno ai designati dall'assemblea dei Sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale e artigianale.
  4. Ai fini della nomina dei componenti dell'Assemblea del Consorzio il Presidente convoca presso la sede dell'Ente gli eletti nelle Assemblee del Consorzio entro i quindici giorni successivi alla data di proclamazione degli eletti da parte del presidente della Giunta regionale. L'Assemblea risulta validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Presiede l'Assemblea il più anziano di età fra i suoi componenti, mentre funge da Segretario il Direttore del Consorzio od un funzionario da lui delegato. L'elezione in ogni consorzio è effettuata con voto limitato a quattro in un'unica lista. Formato l'elenco dei candidati che hanno ottenuto preferenze in ordine decrescente risultano eletti quelli appartenenti alle singole categorie di cui ai commi precedenti fino al numero dei membri assegnati alle categorie stesse. Un sindaco deve appartenere ai Comuni montani e uno al resto del consorzio. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.
  5. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio di Amministrazione. L'elezione è effettuata con voto limitato a tre preferenze in un'unica lista. Risultano eletti secondo l'ordine delle preferenze espresse i candidati che hanno ottenuto più voti. Dichiarato eletto il primo candidato il secondo sarà colui che avrà ricevuto il maggior consenso decrescente purché non appartenente allo stesso consorzio del membro già dichiarato eletto. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.
  6. Dell'Assemblea fa altresì parte un rappresentante delle associazioni ambientaliste nominato dal presidente della Giunta Regionale su espressa richiesta del Presidente del Consorzio.

#### Art. 23

#### **Cause ostative all'eleggibilità e alla designazione ed incompatibilità**

1. Non possono essere eletti o nominati componenti delle Assemblee del Consorzio:
  - a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
  - b) i falliti, per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
  - c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
  - d) coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;

- e) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul consorzio;
  - f) i dipendenti del Consorzio;
  - g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
  - h) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
  - i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.
2. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti dell'assemblea gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi: l'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.
  3. I componenti delle assemblee e il revisore unico non possono avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi al Consorzio.
  4. Non possono far parte delle assemblee o essere nominati revisori i consiglieri ed assessori regionali, i Presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Province, i Presidenti delle Camere di Commercio, gli amministratori degli Enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione.

#### Art. 24 **Competenze e funzioni**

1. L'assemblea del consorzio è l'organo di indirizzo strategico e di orientamento delle politiche gestionali del Consorzio.
2. L'assemblea:
  - a) delibera le proposte di modifica statuto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti da sottoporre alla Giunta Regionale per l'approvazione;
  - b) delibera sulla convocazione del corpo elettorale ed emana tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dal presente Statuto;
  - c) elegge, nel suo seno, con votazioni separate, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione;
  - d) delibera la proposta del piano generale di bonifica, redatta in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia paesistico ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile, compresi i piani dei distretti idrografici e gli strumenti urbanistici comunali, da sottoporre alla Giunta regionale che la trasmette per l'approvazione all'Assemblea legislativa regionale;
  - e) approva su proposta del Consiglio di amministrazione e a maggioranza assoluta dei componenti i seguenti atti:
    2. i regolamenti consortili;
    3. la dotazione organica;
    4. il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sull'attività svolta, le variazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
    5. i piani e i programmi triennali degli interventi e del relativo elenco annuale, nonché i criteri per la loro attuazione;
    6. la determinazione del perimetro di contribuzione

7. impegni di spesa pluriennali
- e) delibera sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- f) delibera allo scadere del proprio mandato una relazione tecnico – economica e finanziaria sull’attività svolta;
- g) decide sui ricorsi in opposizione contro le proprie deliberazioni;
- h) si pronuncia sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione

**Art. 25**  
**Convocazione**

1. Per la seduta di insediamento l’Assemblea del Consorzio è convocata dal componente, tra quelli di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13/13, che ha ottenuto il maggior numero di voti e si riunisce decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi o entro dieci giorni dall’avvenuto pronunciamento della Giunta regionale.
2. L’Assemblea del Consorzio è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, ordinariamente non meno di quattro volte all’anno.
3. L’Assemblea del Consorzio deve altresì essere convocata quando ne sia fatta richiesta al Presidente, mediante lettera raccomandata con l’indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti l’Assemblea, ovvero su richiesta del revisore unico.
4. Le adunanze dell’assemblea del Consorzio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Consiglio di amministrazione.
5. La convocazione avviene con lettera raccomandata spedita, almeno sette giorni prima di quella fissata per l’adunanza, ai componenti l’assemblea. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, oltre che l’ordine del giorno. La convocazione può avvenire, in alternativa, anche mediante posta elettronica certificata o via fax.
6. In caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma fino a tre giorni prima della data della riunione, o in alternativa anche mediante posta elettronica certificata o via fax.
7. Almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei componenti l’assemblea, fatto salvo il bilancio, che deve essere depositato 5 giorni lavorativi prima della riunione.

**Art. 26**  
**Validità delle sedute**

1. Le sedute dell’Assemblea del Consorzio sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della metà più uno dei membri in carica, compreso il Presidente o il Vice Presidente.
2. In caso di contemporanea assenza o rinuncia alla carica del Presidente o del Vice Presidente, l’Assemblea del Consorzio elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta, fermo restando l’obbligo della presenza della metà più uno dei componenti in carica.

## SEZIONE III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Art. 27

#### **Composizione**

Il Consiglio di amministrazione è composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione al suo interno con separate votazioni.

### Art. 28

#### **Competenze e funzioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione amministrativa del Consorzio, che opera nell'ambito degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea del Consorzio. Il consiglio di amministrazione in particolare:
  - a) approva l'elenco degli aventi diritto al voto;
  - b) provvede agli adempimenti previsti al precedente art. 14 per la costituzione dei seggi elettorali;
  - c) bandisce la selezione per la nomina del direttore generale del Consorzio;
  - d) propone i contratti integrativi aziendali, sottoponendoli alla ratifica dell'Assemblea del Consorzio;
  - e) delibera di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, ovvero la rinuncia a costituirsi; autorizza eventuali transazioni, anche mediante compromessi arbitrali;
  - f) delibera la partecipazione ad accordi di collaborazione e di programma, patti territoriali e, in generale, sulla costituzione di forme di cooperazione con pubbliche amministrazioni, organismi associativi, sindacali, nonché con soggetti privati;
  - g) approva la proposta degli atti elencati all'art. 24, comma 2 e le loro modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Consorzio;
  - h) provvede altresì alle nomine dirigenziali e alle nomine dei responsabili dei procedimenti;
  - i) delibera i ruoli di contribuenza e il piano di riparto annuale delle spese consortili sulla base del piano di classifica dei comprensori e del bilancio preventivo approvato dall'assemblea del Consorzio; nomina con il medesimo atto il responsabile per la sottoscrizione del ruolo previsto all'art. 12 comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, oltre che l'ufficio competente ed il responsabile del procedimento richiesti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente);
  - j) delibera sui finanziamenti provvisori e sull'assunzione di mutui garantiti da delegazione sui contributi consorziali per la copertura delle quote di costo delle opere a carico della proprietà, sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, delle Regioni, di enti e di privati, nonché sulle spese da attribuire alle relative gestioni;
  - k) approva i progetti per le opere pubbliche in tutte le fasi richieste dalla normativa di riferimento, i relativi atti di variazione e le conseguenti domande di finanziamento e di autorizzazione presso le autorità competenti;



- l) assume le deliberazioni a contrarre non riservate all'Assemblea del Consorzio o ad altri Organi consorziali;
- m) delibera in materia di espropri;
- n) delibera sulle alienazioni di beni mobili, nonché sulle locazioni, conduzioni e cessioni in godimento temporaneo di beni immobili di proprietà del Consorzio o che sono nella disponibilità del Consorzio in forza di un diritto reale;
- o) delibera sui casi di particolare rilevanza in materia di licenze e concessioni temporanee ai consorziati, nonché sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea del consorzio, ai non consorziati;
- p) provvede, nei limiti fissati dall'Assemblea del Consorzio, all'acquisto, alla costituzione, all'alienazione di diritti reali immobiliari;
- q) decide sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- r) propone all'Assemblea del Consorzio le modifiche al presente Statuto;
- s) delibera sulle autorizzazioni al Presidente, al Direttore Generale, ai dirigenti e ad altri dipendenti con ruoli direttivi ed ordinare, entro prefissati limiti di importo, l'impegno delle spese del Consorzio;
- t) provvede agli atti che non siano attribuiti alla competenza di altri Organi consorziali, salvo riferirne all'Assemblea del Consorzio nella prima adunanza.

**Art. 29**  
**Provvedimenti d'urgenza**

1. In caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione dell'Assemblea del Consorzio, il Consiglio di amministrazione delibera sulle materie di competenza dell'Assemblea stessa:
2. Le deliberazioni assunte in forza del comma 1 del presente articolo devono essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea del Consorzio nella riunione immediatamente successiva.

**Art. 30**  
**Convocazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato per iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando almeno due componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
3. La convocazione avviene con lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio almeno 4 giorni prima di quella fissata per l'adunanza. La convocazione può avvenire in alternativa, anche mediante telegramma, o per posta elettronica certificata o via fax.
4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, oltre che l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.
5. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria del Consorzio, almeno un giorno prima dell'adunanza.

**Art. 31**  
**Validità delle sedute**

H

31

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

## **SEZIONE IV PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

### **Art. 32**

#### **Competenze e funzioni del Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e rappresenta l'ente nei confronti delle istituzioni e della società civile.
2. Ad esso sono affidate le seguenti funzioni:
  - a) presiede l'Assemblea del Consorzio e il Consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio di amministrazione;
  - b) firma tutti gli atti con soggetti terzi aventi rilevanza istituzionale non riservati alla competenza di altri soggetti istituzionali;
  - c) firma gli atti attuativi delle deliberazioni previste all'art. 28, comma 1 lettera j), assunte dal Consiglio di amministrazione nonché di quelle previste all'art. 24 comma 2 assunte dall'Assemblea del Consorzio;
  - d) cura, coadiuvato dal Direttore generale, i rapporti con le rappresentanze sindacali e definisce i contratti integrativi aziendali sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione;
  - e) vigila sull'amministrazione consortile ed assicura che la medesima si svolga nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di Statuto, nonché degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi istituzionali del consorzio;
  - f) ha facoltà di avviare, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le procedure di riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazioni di polizia idraulica;
  - g) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di amministrazione, sulle materie di competenza del Consiglio stesso, ad esclusione di quelle indicate all'art. 28 comma 1, lettere n), o) e s). Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

### **Art. 33**

#### **Funzioni e compiti del Vice Presidente**

1. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

## **SEZIONE V REVISORE UNICO**

### **Art. 34**

#### **Funzione e Durata**

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta Regionale tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.
2. Il revisore dura in carica cinque anni e, in caso di interruzione anticipata del mandato amministrativo consorziale, scade con il rinnovo dell'Assemblea del Consorzio.

## **SEZIONE VI DELEGA DI FUNZIONI**

### **Art. 35 Delega di funzioni**

1. I sindaci nominati nei diversi Organi del Consorzio possono delegare, in via permanente, anche separatamente nei singoli Organi, Consiglieri o Assessori comunali del loro comprensorio.

## **SEZIONE VII DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 36 Accettazione delle cariche**

1. L'avviso contenente i risultati delle elezioni deve essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali con raccomandata a.r. entro 8 giorni dalla data di proclamazione o dalla votazione, a seconda che si tratti di elezione a membro dell'Assemblea dei comprensori o dell'Assemblea del Consorzio o ad altre cariche.
2. L'elezione a membro dell'Assemblea dei comprensori o dell'Assemblea del Consorzio si perfeziona con l'accettazione, che deve essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso previsto al comma precedente.
3. L'elezione a Presidente, a Vice presidente e a componente del consiglio di amministrazione si perfeziona con l'accettazione comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato dell'elezione. In alternativa l'accettazione può essere dichiarata seduta stante davanti al Consiglio di amministrazione.
4. In difetto di accettazione entro i limiti indicati della carica a componente dell'Assemblea dei comprensori o dell'Assemblea del Consorzio, colui che è stato eletto viene considerato rinunciataro e al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Anche in tale caso si applicano il primo ed il secondo comma del presente articolo.
5. Qualora la sostituzione del rinunciataro non risulti possibile, valgono le norme del successivo art. 38.

6. In caso di mancata accettazione delle cariche a Presidente, a Vice Presidente e a componente il Consiglio di amministrazione, si procede nel più breve termine a nuova elezione.

#### Art. 37

##### **Parità di voti nelle elezioni alle cariche**

1. In caso di parità di voti nella elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione la votazione è ripetuta fino ad un massimo di tre volte.
2. Qualora permanga la parità di voti è eletto il componente più giovane

#### Art. 38

##### **Durata, decorrenza e scadenza delle cariche**

1. Gli Organi istituzionali del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili o riconfermabili.
2. La riconferma alla carica di Presidente e di Vice Presidente può avvenire per un solo mandato consecutivo.
3. Tutti i componenti gli organi istituzionali del Consorzio entrano in carica all'atto dell'accettazione prevista al precedente art. 35.
4. La scadenza di tutte le cariche si verifica dopo 5 anni dalla proclamazione degli eletti alle Assemblee del Consorzio da parte del Presidente della Giunta regionale.
5. Qualora al momento della scadenza delle cariche i nuovi amministratori non siano stati eletti o non siano ancora intervenute le accettazioni previste dall'art. 35, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione ordinaria del Consorzio.

#### Art. 39

##### **Cessazione delle cariche**

1. Quando il Presidente, il vice presidente o i membri del Consiglio di amministrazione cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocata, entro trenta giorni, l'Assemblea del Consorzio per provvedere alla loro sostituzione.
2. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i componenti dell'Assemblea del Consorzio, l'Assemblea stessa provvede alla sostituzione, secondo l'ordine dei non eletti:
  - a) della stessa lista della sezione dei componenti l'assemblea del Consorzio da sostituire, nel caso di votazioni ed elezioni per lista;
  - b) nel caso non siano state presentate le liste per le votazioni verrà nominato il primo dei non eletti della stessa sezione ed in caso di parità il più giovane
3. Qualora la sostituzione non sia possibile, l'assemblea del Consorzio opera in composizione ridotta fino alla fine del mandato salvo quanto previsto al comma successivo.
4. Nel caso in cui il numero dei componenti l'Assemblea del Consorzio risulti ridotto a meno del 50% più uno del suo totale, la convocazione del corpo elettorale deve essere fissata entro un mese per il rinnovo dell'assemblea stessa.

5. I nuovi nominati rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

**Art. 40**  
**Dimissioni**

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata a.r. diretta al Consorzio ed hanno efficacia dalla data di ricevimento.

**Art. 41**  
**Decadenza**

1. La decadenza da ogni carica si verifica quando, successivamente alla elezione o alla nomina sopravvenga una causa ostativa all'eleggibilità o alla designazione, oppure una causa di incompatibilità.
2. Decadono parimenti coloro che, senza legittimo e comprovato impedimento, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni delle Assemblee del Comprensorio, o dell'assemblea del Consorzio o del consiglio di amministrazione, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dall'art. 43 del presente Statuto.
3. La decadenza ha effetto dalla dichiarazione effettuata dal Consiglio di amministrazione, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dei motivi all'interessato.
4. La cessazione della qualità di legale rappresentante di cui all'art. 8 produce la decadenza dalla carica di componente dell'assemblea.
5. La cessazione dalla carica di componente dell'Assemblea comporta la decadenza delle altre cariche consorziali.

**Art. 42**  
**Verbale delle adunanze degli organi consortili**

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data dell'invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione se, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali, firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori, sono sottoposti ad approvazione nella successiva adunanza.

**Art. 43**  
**Interventi alle sedute - Segretario**

1. Il Direttore generale del Consorzio partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'Assemblea del Consorzio e del Consiglio di amministrazione.
2. Svolge le funzioni di Segretario della riunione un dipendente con qualifica dirigenziale o con ruolo direttivo all'uopo designato. In caso di assenza funge da segretario il Direttore Generale del Consorzio.
3. La trattazione degli argomenti riguardanti i componenti degli Organi o altri partecipanti alle sedute degli Organi stessi è effettuata in assenza degli interessati ed alla presenza dei soli componenti con diritto di voto deliberativo.

**Art. 44**  
**Votazioni**

1. Le votazioni sono di regola palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone, ovvero un terzo dei presenti ne facciano richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che il presente Statuto non preveda una maggioranza diversa. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Fermo restando quanto previsto all'art. 36, in caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto la votazione si ripete fino a che risulti espresso un voto di maggioranza.
3. Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso può essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.
4. Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 44 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

**Art. 45**  
**Conflitto di interessi. Obbligo di astensione**

1. I componenti l'Assemblea del Consorzio e il Consiglio di amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbiano, per conto proprio o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello del consorzio, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alla votazione.
2. La violazione degli obblighi sanciti al comma 1 del presente articolo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali. Restano ferme la responsabilità per danni e la possibilità di annullamento d'ufficio della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di colui che avrebbe dovuto astenersi, non sarebbe stata raggiunta la maggioranza prescritta.

**Art. 46**  
**Pubblicazione e accesso alle deliberazioni**

1. Le deliberazioni degli Organi istituzionali sono pubblicate all'albo consorziale per cinque giorni consecutivi, di cui il primo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data della loro adozione, salvo quelle per le quali sia prevista specifica procedura di pubblicazione ed approvazione. Le deliberazioni di cui sia

motivata l'urgenza sono pubblicate entro i tre giorni immediatamente successivi a quello dell'adozione.

2. Le deliberazioni degli Organi istituzionali sono altresì pubblicate sul sito internet del Consorzio in apposita sezione che assolve le funzioni di albo consorziale informatico.
3. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione presso la Segreteria del Consorzio.

#### Art. 47

#### **Ricorso contro le deliberazioni**

1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle medesime
2. Il ricorso è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con deliberazione motivata da comunicarsi entro quindici giorni al ricorrente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione.
3. Contro le decisioni assunte dagli Organi del Consorzio sui ricorsi predetti è ammessa, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni che regolamentano i procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

## **CAPO III ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE**

### **SEZIONE VIII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

#### Art. 48

#### **Struttura Organizzativa e compiti del Direttore Generale**

1. La struttura organizzativa del Consorzio è definita dal piano di Organizzazione variabile.
2. Il Direttore generale:
  - a) dirige, coordina e controlla l'attività della struttura secondo i principi di trasparenza, efficienza e collegialità, applicando criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità organizzativa, assicurandone il buon funzionamento;
  - b) assegna ai dirigenti gli obiettivi e verifica il raggiungimento dei risultati, informando ordinariamente il Presidente sull'andamento della gestione;
  - c) formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime parere agli organi istituzionali, dando attuazione, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni adottate dai medesimi.

3. Ferme restando le competenze e le responsabilità assegnate dalla legge a specifiche figure professionali, il Direttore generale risponde all'Amministrazione dell'andamento della gestione.
4. Spetta in particolare al Direttore Generale:
  - a) adottare – nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli Organi Istituzionali – gli atti di organizzazione delle risorse umane dando attuazione ai provvedimenti degli Organi;
  - b) presiedere le commissioni di gara e di concorso, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge;
  - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi istituzionali;
  - d) firmare su delega del Presidente i contratti deliberati dagli Organi istituzionali;
  - e) controfirmare i mandati di pagamento e le reversali firmati dal responsabile dell'area amministrativa;
  - f) rilasciare in via ordinaria e nel rispetto della normativa di riferimento i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso e concessione conformi al regolamento di polizia idraulica approvato dall'assemblea del Consorzio, sottoponendo all'approvazione del Consiglio di amministrazione i casi di particolare rilevanza.
  - g) adottare gli atti ad esso attribuiti dagli organi istituzionali e dai regolamenti, o delegati dal Presidente.

**Art. 49**  
**Regolamenti interni**

1. L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati, per quanto non previsto dal presente Statuto, da appositi regolamenti interni di competenza dell'Assemblea del Consorzio.

**SEZIONE IX NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI**

**Art. 50**  
**Esercizio, bilancio di previsione e conto consuntivo**

1. La gestione contabile del Consorzio è economico - patrimoniale ed è improntata secondo i principi della trasparenza, dell'efficacia gestionale e della analiticità dei bilanci nel rispetto delle indicazioni e norme di cui al regolamento di contabilità del Consorzio.
2. L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio di previsione è formulato in termini economici di competenza (budget) ed è approvato non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
4. Il bilancio di previsione (budget) viene ripartito per tanti centri di competenza quanti sono i comprensori di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale 13/13. Ogni centro di competenza individua due centri di costo: uno per i Comuni montani di cui alla legge 991 del 1952 e l'altro per i restanti Comuni. Ogni



comprensorio deve conseguire il pareggio e ripartire il conto economico in centri di costo. L'utile di gestione di un comprensorio sarà utilizzato per spese di investimento all'interno dello stesso comprensorio.

5. Il conto consuntivo è composto dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa ed è approvato entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio.
6. Il bilancio viene sottoposto al Revisore dei Conti il quale esprime il proprio parere obbligatorio prima della riunione del consiglio di Amministrazione che ha all'ordine del giorno la proposta di approvazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea del Consorzio.

#### Art. 51

#### **Contributi di bonifica. Determinazione e Riscossione**

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento sono obbligati al pagamento dei contributi consortili i proprietari dei beni immobili situati nei comprensori del Consorzio che traggono beneficio dall'attività svolta dal Consorzio stesso. Il contributo complessivo annuale è costituito dall'ammontare delle spese sostenute dal consorzio per il beneficio che ricevono o possono ricevere dalle attività di manutenzione idraulico forestale di cui al dpr 14 aprile 1993, per l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e per il funzionamento del Consorzio.
2. Le spese consortili sono determinate per ogni comprensorio in maniera separata per le aree montane e per il resto del comprensorio.
3. Il riparto annuale delle spese consortili di cui al comma 1 per la determinazione dei contributi a carico delle proprietà interessate è effettuato dal Consorzio applicando il piano di classifica alla spesa risultante dal bilancio preventivo.
4. Le deliberazioni consortili di classifica degli immobili e di riparto delle spese, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza, sono pubblicate nel sito istituzionale del Consorzio e inviate alla Regione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare memorie e osservazioni alla Regione che approva gli atti nei trenta giorni successivi.
5. Sono esentati dal pagamento del contributo generale di bonifica i proprietari degli immobili i cui scarichi delle acque meteoriche di dilavamento sono allacciati a pubblica fognatura. Il contributo è dovuto per le pertinenze, se le stesse non sono allacciate a pubblica fognatura.
6. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché tutti i soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi ammessi dalle vigenti normative, contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto versando un canone, definito in un'apposita convenzione con il consorzio, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dei quantitativi sversanti e delle caratteristiche del corpo ricettore.
7. Le convenzioni di cui al comma 5 individuano i canali e le strutture di bonifica utilizzate e costituiscono parte integrante per l'affidamento del servizio idrico integrato. I relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.
8. La riscossione spontanea dei contributi di bonifica è effettuata, previa richiesta di pagamento bonario del Consorzio, o, in alternativa, ricorrendo alle modalità previste dall'art. 32 del D.lgs 46/99.
9. La riscossione coattiva dei contributi è effettuata dagli agenti della riscossione secondo le disposizioni del titolo II del DPR 602/1973, o da società abilitate alla

riscossione iscritte all'albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 53 del D.lgs 15 dicembre 1977, n. 446 secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

10. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, sono consegnati all'agente della riscossione nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette.
11. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere al Consiglio di amministrazione per errore materiale, per duplicazione dell'iscrizione, ovvero per contestare la fondatezza dell'imposizione, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale o di altro titolo esecutivo di riscossione.
12. Il ricorso non sospende la riscossione. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione.
13. Le domande di sgravio dall'obbligo del pagamento dei contributi a seguito dell'avvenuta cessione di immobili hanno effetto dall'anno successivo alla loro presentazione al consorzio e pertanto non fanno venir meno l'obbligo del versamento dei contributi relativi all'anno in corso.

#### Art. 52

#### **Ordini di riscossioni e mandati di pagamento**

1. Il cassiere provvede, in base agli ordine di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso di tutte le entrate consorziali ed effettua, in esecuzione dei mandati di pagamento, i pagamenti.
2. I mandati di pagamento e gli ordine di riscossione sono firmati dal Presidente o dal vice presidente e controfirmati dal Direttore Generale e dai funzionari designati con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il cassiere deve sempre riscuotere le somme che chiunque voglia versare a favore del Consorzio, con riserva di accettazione e regolarizzazione da parte del Consorzio medesimo tramite l'emissione di ordine di riscossione.
4. Nessun pagamento può essere eseguito senza il regolare mandato. Sono ammessi i mandati di pagamento a regolarizzazione di pagamenti periodici effettuati dal cassiere in forza di specifiche domiciliazioni.

#### Art. 53

#### **Rendiconti**

1. Il Cassiere rendiconta con le modalità e le periodicità stabilite dal Consorzio le operazioni effettuate sul conto corrente ordinario movimentato in forza di quanto previsto al precedente art. 51.

### **SEZIONE IX CATASTO E RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA**

#### Art. 54

#### **Catasto e Piano di classifica**

1. Le proprietà obbligate alla contribuenza sono iscritte nel catasto consorziale con tutti gli elementi necessari per la formazione degli aventi diritto al voto e per l'applicazione dei criteri di riparto della contribuenza, distintamente per Comune.

2. Il piano di classifica per il riparto della contribuenza, redatto dal consorzio, definisce la tipologia di beneficio tratto dagli immobili anche ai fini di quanto prescritto al precedente art. 49 commi 1 e 4.
3. Le deliberazioni consortili di classifica degli immobili e di riparto delle spese, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza, sono pubblicate nel sito istituzionale del Consorzio e inviate alla Regione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare memorie e osservazioni alla Regione che approva gli atti nei trenta giorni successivi.

## **CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 55**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Per la prima elezione sono ammessi al voto tutti i consorziati iscritti nei ruoli consortili

**INDICE****C A P O I – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1

Denominazione, Natura giuridica e Sede

Art. 2

Finalità e Attribuzioni

Art. 3

Compensorio consorziale

Art. 4

Perimetro del Compensorio consorziale e sue articolazioni

Art. 5

Principi ispiratori dell'azione amministrativa

Art. 6

Strumenti di partecipazione e collaborazione

**C A P O II – ORGANI ISTITUZIONALI  
DEL CONSORZIO E NORME ELETTORALI**Art. 7

Organi Istituzionali del Consorzio

**SEZIONE I**Art. 8

Assemblea del compensorio composizione funzione e diritto di voto

Art. 9

Deleghe

Art. 10  
Sistema elettivo

Art. 11  
Formazione, Approvazione e Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

Art. 12  
Reclami in merito all'elenco degli aventi diritto al voto

Art. 13  
Procedimento elettorale

Art. 14  
Costituzione dei seggi elettorali

Art. 15  
Accesso alle informazioni e partecipazione dei consorziati al procedimento elettorale

Art. 16  
Liste dei candidati

Art. 17  
Schede di votazione

Art. 18  
Operazioni di voto

Art. 19  
(Scrutinio)

Art. 20  
Validità ed efficacia delle votazioni

Art. 21  
Reclami Proclamazione dei risultati

## **SEZIONE II Assemblea del Consorzio**

Art. 22  
Composizione

Art. 23  
Cause ostative all'eleggibilità e alla designazione e incompatibilità

Art. 24  
Competenze e funzioni

Art. 25  
Convocazione

Art. 26  
Validità delle sedute

## **SEZIONE III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 27  
Composizione

Art. 28  
Competenze e funzioni

Art. 29  
Provvedimenti d'urgenza

Art. 30  
Convocazione

Art. 31  
Validità delle sedute

**SEZIONE IV PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**Art. 32

Competenze e funzioni del Presidente

Art. 33

Funzioni e compiti del Vice Presidente

**SEZIONE V REVISORE UNICO**Art. 34

Funzione e Durata

**SEZIONE VI DELEGA DI FUNZIONI**Art. 35

Funzione e Durata

**SEZIONE VII DISPOSIZIONI COMUNI**Art. 36

Accettazione delle cariche

Art. 37

Parità di voti nelle elezioni alle cariche

Art. 38

Durata, decorrenza e scadenza delle cariche

Art. 39

Cessazione delle cariche

Art. 40

Dimissioni

Art. 41

Decadenza

Art. 42

Verbale delle adunanze degli organi consortili

Art. 43

Interventi alle sedute - Segretario

Art. 44

Votazioni

Art. 45

Conflitto di interessi. Obbligo di astensione

Art. 46

Pubblicazione e accesso alle deliberazioni

Art. 47

Ricorso contro le deliberazioni

### **CAPO III ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE**

#### **SEZIONE VIII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

Art. 48

Struttura Organizzativa e compiti del Direttore Generale

Art. 49

Regolamenti interni

#### **SEZIONE IX NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI**

Art. 50

Esercizio, bilancio di previsione e conto consuntivo

Art. 51

Contributi di bonifica. Determinazione e Riscossione

Art. 52

Ordini di riscossioni e mandati di pagamento

Art. 53

Rendiconti



**SEZIONE IX CATASTO E RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA**Art. 54

Catasto e Piano di classifica

**CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI**Art. 55

Norme transitorie e finali

Y

H

47